

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*

- 2) *La Novartis Europharm Ltds sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Hospira UK Ltd.*

⁽¹⁾ GU C 101 del 6.4.2013.

Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Iralco/Consiglio

(Causa T-158/13) ⁽¹⁾

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Errore di valutazione»

(2015/C 363/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Iranian Aluminium Co. (Iralco) (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Millar e S. Ashley, solicitors, M. Lester e M. Happold, barristers)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Rodios, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 71), nei limiti in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell'elenco contenuto nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e, dall'altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 55), nei limiti in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell'elenco contenuto nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

Dispositivo

- 1) *La decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della Iranian Aluminium Co. (Iralco) nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.*

- 2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome della Iralco nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.
- 3) Gli effetti della decisione 2012/829 sono mantenuti nei confronti della Iralco fino alla data in cui la decisione di annullamento del regolamento di esecuzione n. 1264/2012 acquista efficacia.
- 4) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Iralco.

⁽¹⁾ GU C 147 del 25.5.2013.

**Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015 — Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/
UAMI — Hautrive (COLOMBIANO HOUSE)**

(Causa T-387/13) ⁽¹⁾

(«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo COLOMBIANO HOUSE — Indicazione geografica protetta anteriore Café de Colombia — Articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 510/2006 — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009**»)

(2015/C 363/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Bogotà, Colombia) (rappresentanti: A. Pomares Caballero e M. Pomares Caballero, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Bertoli e Ó. Mondéjar Ortuño, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Nadine Hélène Jeanne Hautrive (Chatou, Francia) (rappresentante: J. Beaumont, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 17 maggio 2013 (procedimento R 757/2012-5), relativa a un'opposizione tra la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia e la sig.ra Nadine Hélène Jeanne Hautrive.

Dispositivo

- 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 17 maggio 2013 (procedimento R 757/2012-5) è annullata.